



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PESCARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	ALBANO	ANTONIO	Presidente
☐	PAPA	ROBERTA PIA RITA	Relatore
☐	SACCO	MAURIZIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 620/2015
depositato il 22/07/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

IRES-ALTRO

proposto dal ricorrente:

VIA

difeso da:
CALZI AVV. SARA
VIA DEL GONFALONE 4 20100 MILANO MI

terzi chiamati in causa:
AG. RISCOSSIONE PESCARA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIALE G. D'ANNUNZIO 91 65127 PESCARA PE

difeso da:
DI ZOPITO ETTORE
VIALE D'ANNUNZIO 91 65122 PESCARA PE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 620/2015

UDIENZA DEL

22/02/2017 ore 09:30

N°

306

PRONUNCIATA IL:

22 FEB. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 MAR. 2017

Il Segretario

Svolgimento in fatto e in diritto

Il ricorrente impugnava la cartella notificata da Equitalia per conto dell'Agenzia delle Entrate relativa ad un controllo automatizzato ex art.36 bis DPR600/73 e 54 bis Iva con cui veniva recuperato un credito iva ritenuto inesistente.

La parte, impugnando l'atto, premetteva che nel 2012 anno d'imposta 2011, aveva presentato una dichiarazione indicando per mero errore il vecchio codice fiscale, in luogo del nuovo codice fiscale indicato nella dichiarazione 2011 anno 2010, per cui l'agenzia aveva disconosciuto il credito d'imposta 2012 sul presupposto della mancata dichiarazione 2010

Il ricorrente, quindi, in via preliminarmente eccepiva la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 Stat del Contribuente poiché la cartella era priva di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis Dpr 633/72, poiché la cartella impugnata non derivava da un semplice controllo cartolare di dichiarazione dei redditi, ma dal disconoscimento di un credito d'imposta che come tale doveva essere contestato con un accertamento Chiariva, come i diversi codici fiscali, riferiti però sempre allo stesso soggetto, nascevano da un errore commesso dal commercialista, quando la cooperativa aveva trasferito la sua sede da Pescara a Milano, che aveva comunicato alla Camera di Commercio la cessazione invece che il trasferimento, per cui una volta emerso l'errore, la cooperativa era stata riscritta con un nuovo codice fiscale, il tutto come da documentazione in atti provenienti dalla Camera di Commercio. A seguito di un ulteriore errore nella dichiarazione del 2012 era stato utilizzato il codice fiscale attribuito alla cooperativa prima che fosse dichiarata cessata, invece del nuovo utilizzato nell'anno 2011, evidenziando come le due società vi era perfetta entità. La parte, infine, in merito alla richiesta di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione, sosteneva che questa non dava adito ad inammissibilità ma al più ad improcedibilità e si rimetteva alla Commissione per verificare l'eventuale rinvio per esperire la mediazione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto

Si costituiva l'ufficio il quale sosteneva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato tentativo di mediazione. Nel merito sosteneva la correttezza del proprio operato perché la dichiarazione presentata dalla parte nel 2012 per il 2011, con cui il ricorrente riportava un credito relativo all'anno precedente, non poteva essere considerata valida, perché per l'anno precedente la cooperativa risultava aver omesso la dichiarazione. In merito all'errata indicazione del codice fiscale l'agenzia dubitava della ricostruzione offerta dalla parte

In relazione all'errato utilizzo della cartella in luogo dell'accertamento, l'ufficio ne sosteneva l'infondatezza poiché trattandosi unicamente di verifica sulla correttezza dei dati esposti in dichiarazione l'utilizzo della cartella ex art 36 bis era strumento idoneo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. Si costituiva Equitalia, la quale in alla carenza di motivazione della stessa, evidenziava come la cartella era stata redatta sul modello ministeriale, per cui nessuna motivazione doveva essere

inserita, In merito alle restanti doglianze eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per il rigetto del ricorso in relazione all'eccezioni di sua competenza. La parte depositava memoria di replica con cui insisteva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari,

Osserva la Commissione come l'eccezione preliminare dell'ufficio di inammissibilità del ricorso, per mancato esperimento della mediazione, non è accoglibile perché essa al più poteva dare origine ad una improcedibilità, per permettere alle parti di trovare un accordo. Sul punto la Commissione stante anche le motivazioni addotte dall'agenzia, ritiene di non dover concedere il termine dell'art. 17 bis dlvo 546/92, per economia processuale, poichè appare evidente, che l'ufficio avendo scrutinato i motivi di ricorso, così come spiegato nelle memorie, avendoli ritenuti infondati, non potrebbe modificare il suo orientamento e giungere ad una mediazione considerato anche che il ricorso è stato prodotto nel ottobre 2015 e la discussione è stata fissata nel febbraio 2017 e in tale lasso di tempo l'ufficio non ha ritenuto di attivarsi per la mediazione, che la parte aveva ritenuto non applicabile.

Entrando nel merito appare fondata l'eccezione preliminare sollevata dal ricorrente circa l'illegittimo uso della cartella ex art. 36 bis Dpr 600/73 e 54 Bis Dpr 633/72 poichè secondo un orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 5318/1 2012; n. 14070/1 2011, 12762/ 2006) l'iscrizione diretta a ruolo della maggiore imposta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e art. 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile e può evitare l'attività di rettifica, solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa. Nella specie, il disconoscimento del credito presente nella dichiarazione dell'anno 2012, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare di cui all'art. 54 bis, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento del credito, deriva dall'errata indicazione del codice fiscale della ricorrente, dovuta al fatto che la stessa nell'anno precedente aveva presentato la dichiarazione dei redditi con il nuovo codice fiscale, attribuitogli, dopo che per errore del commercialista, in esito al suo trasferimento come sede da Pescara a Milano, era stata comunicata la sua cancellazione, in luogo del suo trasferimento, con conseguente riscrizione alla camera di commercio e attribuzione di nuovo codice, il quale era stato usato nella dichiarazione del 2011 anno 2010, mentre nella dichiarazione 2012 anno 2011 era stato usato quello cessato per ulteriore errore. Il tutto era documentato dalla parte con visure camerali da dove si evince che la persona giuridica è sempre la stessa nonostante la variazione del codice fiscale Appare evidente, quindi come il disconoscimento del credito con l'iscrizione dell'imposta dovevano, avvenire previa emissione di motivato avviso di accertamento,

e non attraverso un 36 bis Non è, invece, fondata la nullità della cartella per mancata motivazione, perché la stessa è conforme al modello ministeriale. La Commissione, quindi, accoglie il ricorso. Condanna solo l'Agenzia, avendo Equitalia provveduto solo a notificare il ruolo da questa emanata, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 di cui € 300,00 per spese ed € 200,00 per diritti ed onorari oltre iva e cap se dovuti per legge

P.Q.M.

Accoglie il ricorso Condanna solo l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 di cui € 300,00 per spese ed € 200,00 per diritti ed onorari oltre iva e cap se dovuti per legge. Così deciso il 22.02.2017

La Relatrice

(Dott.ssa Paola Roberta Pia Rita)

Il Presidente

(Dr. Antonio Albano)

